PARERE MOTIVATO

N. 91 IN DATA 18 MAGGIO 2023

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante Urbanistica al Piano degli Interventi n.6 del Comune di Castello di Godego (TV)

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";

- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *"per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento*";

- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs. 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS;

- la Commissione VAS si è riunita in data 18 maggio 2023, come da nota di convocazione in data 17 maggio 2023, protocollo regionale n. 266881;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Castello di Godego con nota 8606 del 08.07.2022 acquisita al protocollo regionale al n.317985 del 14.07.2022, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante Urbanistica al Piano degli Interventi n. 6 del Comune di Castello di Godego;

DATO ATTO che il Comune di Castello di Godego con nota acquisita al protocollo regionale al n. 351844 data 09/08/2022 ha fatto pervenire documentazione integrativa chiesta dall'Unità Organizzativa VAS VINCA con note prot n. 322849 del 21.07.2022 e prot n.366993 del 22.08.2022;

CONSIDERATO che con nota prot n. 485788 del 18.10.2022 l'Unità Organizzativa VAS VINCA ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Arpav di Treviso
- Provincia di Treviso
- Consorzio di Bonifica Brenta
- Distretto Idrografico delle Alpi Orientali
- ULSS n° 2 Marca Trevigiana

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Provincie di Belluno, Padova e Treviso Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Comune di Loria
- Comune di Riese Pio X
- Comune di Castelfranco Veneto
- Comune di San Martino di Lupari

PRESO ATTO E CONSIDERATO quanto evidenziato nei contributi resi da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) consultati:

- contributo ULSS 2 - Marca Trevigiana prot. 202687 del 03.11.22 acquisito al prot. reg. al n. 509005 del 03.11.22

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet *http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati;*

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 95/2023 pubblicata al seguente indirizzo internet: *http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati*;

PRESO ATTO E PRESO ATTO che il Comune di Castello di Godego, con nota pec acquisita al prot. reg. n. 158831 del 22.03.2023 ha fatto pervenire dichiarazione del Responsabile dell'Area Tecnica e del Procedimento attestante che, *"[...]*

- *Data di pubblicazione del Piano: 08/07/2022*
- *Data termine ultimo presentazione osservazioni: 12/09/2022*
- *Numero complessivo delle osservazioni di valenza ambientale pervenute: 7;*
- *Relativamente ai punti: "Sintesi dei contenuti; Controdeduzioni e Parere di coerenza del valutatore relativo alle osservazioni di valenza ambientale o riferibili al rapporto ambientale preliminare" : si faccia riferimento alla Tabella Controdeduzioni riportata in calce alla presente",*

comprensiva della relativa tabella controdeduzioni (*"Tabella Controdeduzioni completa.pdf"*), pubblicata al seguente indirizzo internet: *http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati;*

CONSIDERATO che oggetto della presente istanza riguarda la Variante Urbanistica al Piano degli Interventi n. 6 del Comune di Castello di Godego (TV) adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 07.07.2022. Trattandosi di una Variante generale al PI del Comune di Castello di Godego (TV) il Rapporto Ambientale Preliminare si è posto l'obiettivo di verificare la coerenza delle azioni previste rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale e di individuare i potenziali effetti attesi sulle componenti ambientali interferite e quali le specifiche risposte da associarvi;

EVIDENZIATO che per la formazione del nuovo Piano degli Interventi di recepimento sistematico delle indicazioni strutturali e strategiche del P.A.T.I. di Castello di Godego e Loria, del PAT, il Comune di Castello di Godego ha operato in tre fasi. Nella prima fase, preliminare, del 2015 sono stati definiti gli obiettivi del PI focalizzandoli sulle effettive esigenze della comunità. La seconda fase ha affrontato alcune problematiche urgenti, adottando alcune varianti tematiche riguardanti gli annessi rustici non più funzionali alla conduzione dell'azienda agricola, gli ambiti di edificazione diffusa, l'inserimento di alcune opere pubbliche e le varianti verdi. La terza fase dedicata alla formazione del "nuovo Piano", che ha assunto la forma di una variante generale al PI derivato dal previgente PRG.

CONSIDERATO che oggetto della presente istanza riguarda la variante n° 6 dopo l'approvazione del PAT, questa variante ha operato il sistematico recepimento delle indicazioni strutturali del PAT ed ha reso come disciplina operativa le sue principali azioni strategiche. Con la variante n° 6, sono state recepite anche le nuove disposizioni regionali sul contenimento del consumo di suolo di cui alla LR n° 14/2017, sulla rigenerazione urbana e il credito edilizio e le nuove definizioni uniformi del Regolamento Edilizio Tipo di cui all'Intesa Stato regioni del 20.10.2016. La fase preliminare ha dato avvio ai lavori per la definizione degli obiettivi del PI, predisponendo il documento preliminare di cui all'art. 18 LR n° 11/2004 e dando avvio alle attività di consultazione, partecipazione e concertazione previste. La variante in esame ha riguardato i seguenti temi: il corpo normativo e le definizioni uniformi del Regolamento Edilizio Tipo, recepimento dei contenuti strutturali del PATI e del PAT e del PRGA, il tessuto insediativo storico, le aree di urbanizzazione consolidata, la decadenza quinquennale delle previsioni di trasformazione non attuate e la disciplina delle aree non pianificate, le attività produttive non ampliabili da riconvertire e le attività produttive in zona impropria, gli ambiti di edificazione diffusa, la disciplina degli edifici non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, la perequazione, il credito edilizio e la compensazione urbanistica, il sistema dei servizi, le nuove aree di trasformazione con accordi di pianificazione, il territorio agricolo, la rete ecologica, le barriere e le opere di mitigazione, la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio, il sistema infrastrutturale e della mobilità e la Valutazione di Compatibilità Idraulica.

PRESO ATTO che nel Rapporto Ambientale Preliminare al fine di valutare l'esistenza di vincoli e prescrizioni e, più in generale, per valutare la compatibilità delle trasformazioni con le previsioni dei documenti di pianificazione, urbanistici e di settore, è stata verificata la conformità rispetto alla normativa e analizzata la coerenza rispetto alla pianificazione territoriale e settoriale. Sono stati presi in considerazione i seguenti piani territoriali e di settore:
- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
- Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Padova (P.T.C.P.);
- Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del 2015;
- Piano degli Interventi (P.I.);
- Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.);
- Piano di gestione del rischio di alluvioni (P.G.R.A.);
- Piano per l'assetto Idrogeologico (P.A.I.)
- Piano comunale di protezione civile;
- Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile.

Dall'analisi è emerso che la variante è in linea con gli obiettivi e le finalità del P.T.R.C., fa propri gli obiettivi e gli indirizzi del P.T.C.P., e recepisce gli obiettivi e le prescrizioni del P.A.T. e ne dà attuazione.

EVIDENZIATO che nel Rapporto Ambientale Preliminare per valutare gli effetti che la Variante può produrre sull'ambiente è stato descritto il quadro di riferimento dello stato attuale del contesto ambientale. Sono state descritte le caratteristiche dello stato dell'ambiente riferendosi alle matrici principali che lo compongono con dati aggiornati reperibili presso le principali fonti: ARPAV, Regione Veneto e Provincia. L'analisi sulle componenti ambientali interessate non ha dato evidenza di potenziali situazioni di criticità derivanti dalle trasformazioni proposte e la verifica della coerenza delle trasformazioni con la pianificazione sovraordinata, non ha riscontrato elementi confliggenti o preclusivi alla realizzazione delle previsioni contenute nella Variante in esame. La variante prevede riqualificazioni di insediamenti esistenti, per le quali la rispondenza alle attuali norme di tutela permetterà di realizzare nuove unità abitative con migliore grado di sostenibilità ambientale, rispetto alle preesistenze, prevede significative azioni di riqualificazione urbana di siti con preesistenze insediative e non comporta effetti negativi sulla conservazione e riqualificazione del patrimonio culturale, architettonico, archeologico.

La variante, non genera nuove espansioni ed è rispettosa della configurazione dell'agro centuriato e delle valenze puntuali presenti nel territorio, non crea effetti negativi sulla sicurezza idraulica del territorio in quanto sono previste adeguate misure di compensazione.

RILEVATO che per quanto riguarda il dimensionamento il totale degli abitanti teorici del PI è di n. 8.302 abitanti (somma degli abitanti insediati al 31/12/2021, pari a 7.229 abitanti, più i nuovi abitanti teorici previsti dal PI, pari a 1.073) e la capacità insediativa residenziale virtuale disponibile per le future varianti al PI è di 167.116 mc. Per quanto riguarda le aree produttive nel complesso la variante generale ha comportato una riduzione teorica delle zone D da mq 798.164 a mq 603.782. Questa riduzione delle zone D, non è automaticamente e interamente recuperabile come capacità edificatoria disponibile per future varianti al PI, si ritiene che possa essere recuperata solamente la parte che deriva da una effettiva riclassificazione di zone D in zone a destinazione residenziale B o C. La capacità insediativa virtuale disponibile per le future varianti al PI è pari a 57.694 mq di zone per insediamenti commerciali - direzionali (ZTO D2). Per quanto riguarda il consumo di suolo la variante comporta un consumo di 15,05 Ha, inferiore al limite massimo stabilito dal PAT, pari a 24,69 Ha.

CONSIDERATO che da quanto emerge nella documentazione proposta, la variante generale va ad attuare le previsioni urbanistiche già definite a livello strutturale (PAT vigente) e aggiornate alla luce delle norme di tutela del territorio intervenite. Il Piano non prevede nuove espansioni, se non quelle già individuate dal PAT e valutate dal Rapporto Ambientale, non genera effetti negativi significativi sulle componenti ambientali esaminate.

PRESO ATTO che per quanto riguarda i soggetti competenti in materia ambientale consultati, si rileva che è pervenuto un solo contributo dall'Ulss.
L'Azienda Ulss n. 2 - Marca Trevigiana nel proprio contributo esprime, per quanto di competenza e sotto il profilo igienico sanitario parere favorevole, tenuto conto di quanto espresso nel Rapporto Ambientale Preliminare trasmesso, fatte salve prescrizioni ed autorizzazioni di altri Enti ed Organi interessati.

CONSIDERATO che relativamente al richiamato prospetto delle osservazioni, denominato *"Tabella Controdeduzioni completa.pdf"*, allegato e parte integrante del presente parere motivato, si prende atto del parere di coerenza del valutatore;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUVV in data 18 maggio 2023, dalla quale emerge che la variante in oggetto non determina situazioni di conflitto rispetto al quadro pianificatorio, urbanistico vigente e allo stesso tempo non comporta trasformazioni tali da determinare diminuzioni della qualità ambientale e abitativa della realtà comunale di Castello di Godego (TV). Nella relazione istruttoria viene proposto alla Commissione Regionale per la Vas, di non sottoporre a procedura di Valutazione Ambientale Strategica la *"Variante Urbanistica al Piano degli Interventi n. 6 del Comune di Castello di Godego (TV)"*, specificando puntuali raccomandazioni e condizioni ambientali per evitare e prevenire effetti significativi sull'ambiente;

ATTESO che il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una *"Relazione di sintesi"*;

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004 e s.m.i.;

- l'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- la DGR 1646/2012;
- la DGR 1717/2013;
- la DGR 545/2022;

TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.

la *"Variante Urbanistica al Piano degli Interventi n. 6 del Comune di Castello di Godego (TV)"*, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

1. devono essere ridotte al minimo indispensabile le superfici impermeabilizzate verificando la possibilità di ricorrere a pavimentazioni drenanti in particolare per le aree destinate a parcheggio, tenendo conto di quanto previsto dalla vigente normativa inerente le acque aventi carichi potenzialmente inquinanti;

2. devono essere adottate, durante le diverse fasi di cantierizzazione, tutte le misure volte a minimizzare gli impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale dell'intervento proposto in particolare:
   - le opere di manomissione del suolo devono essere effettuate con ogni cautela, ivi compresa l'eventuale assistenza archeologica, al fine di prevenire il danneggiamento di eventuali livelli archeologicamente significativi; resta salvo, in ogni caso, il disposto dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 circa l'obbligo di dare immediata comunicazione alla Soprintendenza in caso di rinvenimenti fortuiti di reperti e/o contesti di interesse archeologico;
   - per tutti gli ambiti di trasformazione che comportano scavo e movimentazione di terreno si richiama il rispetto della normativa sulle terre e rocce da scavo (DPR n. 120/2017);
   - si richiama il rispetto della normativa sui rifiuti da demolizione;
   - deve essere garantita l'applicazione di tutte le tecniche necessarie per evitare la contaminazione del suolo e del sottosuolo durante le fasi di lavoro;
   - dovrà essere garantito, eventualmente prevedendo adeguate opere di mitigazione o accorgimenti tecnici, il rispetto dei limiti di immissione e di emissione previsti dalle normative vigenti per quanto riguarda le polveri, i gas di scarico e l'impatto acustico;

3. allo scopo di ridurre l'impatto dovuto all'aumento di impermeabilizzazione del suolo, l'amministrazione comunale è tenuta a valutare l'opportunità di adottare specifiche azioni di compensazione, come ad es. la rinaturalizzazione di un'area impermeabilizzata di superficie pari all'occupazione di nuovo suolo, allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale, tenendo presente, in prospettiva, l'obiettivo, di consumo zero di suolo nelle aree agricole e naturali, indipendentemente dal consumo di suolo considerato e calcolato ai sensi della LR 14/2017;

4. devono essere recepiti gli esiti della *"Relazione Istruttoria Tecnica di Valutazione di Incidenza Ambientale n.95/2023,*
   - dando atto:
     i. che le parti della variante al Piano in argomento non oggetto della presente valutazione (la cui attuazione è rimandata ad ulteriori atti, anche pianificatori) siano

sottoposte al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e che sia altresì prevista la riformulazione degli articoli "126 – Prescrizioni per aree nucleo, corridoi ecologici, stepping zone, biotopi" e "127 – Prescrizioni per le aree di connessione naturalistica - buffer zone" delle Norme Tecniche Operative in conformità con la vigente disciplina nelle parti relative alla rete Natura 2000 (artt. 3 e 6 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) e degli articoli "35 – Rete Natura 2000 – Zona di Protezione Speciale", "126 – Prescrizioni per aree nucleo, corridoi ecologici, stepping zone, biotopi", "131 – Paesaggio dei prati stabili", "144 – Disposizioni in materia di VAS e VIncA" in conformità con la vigente disciplina nelle parti relative alla valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.);

ii. che è ammessa l'attuazione della presente istanza qualora:
   A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (D.G.R. n. 2371/2006);
   B. l'attuazione sia riconducibile ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza;
   C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale, di cui alla serie dell'alta Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (*Erythronio-Carpinion betuli*), e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

iii. che la variante al Piano in argomento non definisce la sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, quale presupposto previsto dalla direttiva 92/43/Cee all'art. 6(4) (recepiti nel D.P.R. n. 357/1997, e ss.mm.ii., all'art 5 commi 9 e 10) per le eventuali procedure in deroga nell'attuazione dello strumento urbanistico;

iv. che risultano attesi degli effetti, ritenuti non significativi a seguito del quadro prescrittivo sotto riportato, nei confronti degli habitat e delle specie di interesse comunitario e in particolare per: 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*)", *Anacamptis pyramidalis, Lycaena dispar, Coenonympha oedippus, Barbus plebejus, Cobitis bilineata, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Natrix tessellata, Alectoris graeca, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Pernis apivorus, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Calandrella brachydactyla, Lanius collurio, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Nyctalus noctula, Eptesicus serotinus, Muscardinus avellanarius;*

- prescrivendo:
  1. di non interessare ovvero sottrarre superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e negli ambiti di piano a questi contermini siano messe in atto idonee modalità attuative tali da non determinare, anche temporaneamente, alcuna modifica dei relativi caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali (che ne comporterebbero il degrado dell'habitat), con riguardo a: 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*)";
  2. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nel relativo ambito di influenza rispetto alle specie di interesse comunitario segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per tali specie (prevedendo il rafforzamento ovvero l'incremento delle condizioni ecotonali con particolare riferimento alle aree rurali contermini a quelle in cui si realizzano gli interventi edilizi/urbanistici);

3. di perseguire il miglioramento ambientale al fine di incrementare o rafforzare prioritariamente gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario (ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee) tenuto conto della connessione ecologica-funzionale anche con le aree della rete Natura 2000, provvedendo in tal senso all'integrazione dell'art. 144 delle Norme Tecniche Operative. Tali interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti, in modo complessivo e proporzionale alle trasformazioni conseguenti all'attuazione del Piano in argomento, rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e, altresì, andranno concordati con le competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate. I predetti interventi di miglioramento ambientale andranno preferibilmente avviati con l'attuazione di quelle parti di Piano in argomento ricadenti ovvero contermini al sito Natura 2000 e alle aree di connessione ecologica-funzionale anche con esso;
4. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
5. di garantire la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella fase attuativa qualsiasi opera viaria in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale, anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
6. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Castello di Godego (TV), il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

- raccomandando:
  - la riformulazione la riformulazione degli artt. "35 – Rete Natura 2000 – Zona di Protezione Speciale", "126 – Prescrizioni per aree nucleo, corridoi ecologici, stepping zone, biotopi", "127 – Prescrizioni per le aree di connessione naturalistica - buffer zone", "131 – Paesaggio dei prati stabili", "144 – Disposizioni in materia di VAS e VIncA" delle Norme Tecniche Operative rispetto alle summenzionate indicazioni;

L'attuazione di qualsiasi azione di trasformazione è subordinata al rispetto delle condizioni di sicurezza idraulica e della tutela della salute umana, nel rispetto di quanto decretato con DPCM del 01 dicembre 2022 relativamente all'*"Approvazione del primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi orientali"* e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07.02.2023;

Il presente parere motivato di non assoggettabilità alla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. della *"Variante Urbanistica al Piano degli Interventi n. 6 del Comune di Castello di Godego (TV)",* non presenta carattere assorbente di altre autorizzazioni, permessi, nulla osta quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quella idraulica, forestale, paesaggistica, agli scarichi, emissioni, ..., né sottende ad alcuna verifica sull'eventuale legittimità, la cui sussistenza è demandata al Comune di Castello di Godego, delle autorizzazioni già rilasciate, delle opere esistenti, nonché delle azioni di trasformazione previste dalla presente Variante.

Si ricorda che ai sensi di quanto previsto dal comma 5, *"Art. 11 - Modalità di svolgimento"* del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., *"5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge".*

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso)

avv. Cesare Lanna

Il presente parere si compone di 8 pagine